

REGOLAMENTO (CEE) N. 3409/89 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea da un lato e il Regno del Marocco⁽¹⁾, la Repubblica tunisina⁽²⁾ e la Repubblica araba d'Egitto⁽³⁾ dall'altro, completati dai protocolli addizionali a tali accordi⁽⁴⁾,⁽⁵⁾,⁽⁶⁾, prevedono l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari di:

- 39 000 tonnellate e 98 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 originarie rispettivamente del Marocco e dell'Egitto (periodo dal 1° gennaio al 31 marzo);
- 31 556 tonnellate di pomodori freschi o refrigerati, del codice NC ex 0702 00 10, originari del Marocco (periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio);
- 4 524 tonnellate di cipolle, fresche o refrigerate, dei codici NC ex 0703 10 11 e ex 0703 10 19, originarie dell'Egitto (periodo dal 1° al 15 maggio);
- 4 900 tonnellate di cipolle del codice NC 0712 20 00, originarie dell'Egitto;
- 8 700 tonnellate di piselli e fagiolini, preparati o conservati dei codici NC 2004 90 50, 2005 40 00 e ex 2005 59 00, originari del Marocco, e
- 8 250 tonnellate e 4 300 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91, originarie rispettivamente del Marocco e della Tunisia;

considerando tuttavia che l'accordo di cooperazione con la Repubblica tunisina prevede che le preparazioni e le conserve di talune sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 e ex 1604 20 50 originarie della Tunisia, possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazi doganali;

che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia; che, poiché questo scambio di lettere non ha ancora avuto luogo, occorre prorogare sino al 31 dicembre 1990 il regime comunitario applicato nel 1989, per un quantitativo di 100 tonnellate;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono gradualmente soppressi negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, per l'anno 1990, i dazi contingenziali sono pari al 54,5 % dei dazi di base per le cipolle fresche o refrigerate, al 37,5 % dei dazi di base per le patate di primizia, le cipolle secche, i piselli e fagiolini preparati o conservati e le polpe di albicocche e al 35 % dei dazi di base per i pomodori, freschi o refrigerati;

considerando che, per l'anno 1990, il dazio contingenziale applicabile alle cipolle del codice NC 0712 20 00 è pari al 3,7 % finché non verrà esaurito il contingente erga omnes di 12 000 tonnellate al 10 % di cui al regolamento (CEE) n. 3380/89⁽⁷⁾; che, dopo l'eventuale esaurimento di quest'ultimo, è applicabile un dazio preferenziale del 6 %;

considerando che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco⁽⁸⁾ ed il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Egitto e la Tunisia⁽⁹⁾, prevedono che il Portogallo differisca fino al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽¹¹⁾; che pertanto le disposizioni del presente regolamento relative ai contingenti tariffari previsti per i prodotti di questo regolamento si applicano alla Comu-

⁽¹⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 326 dell'11. 11. 1989, pag. 2.⁽⁸⁾ GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.